



# Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

---



## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 13 aprile 2016

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori previsti dai commi 5, 7 e 8 dell'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

## **Articolo 2**

### **Differenza tra canone ricognitorio e canone non ricognitorio**

- 1) Il canone di concessione ricognitorio rappresenta la quantificazione monetaria dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune su di un bene oggetto di concessione. La quantificazione non è rapportata all'utilità economica ricevuta dal concessionario.
- 2) Il canone di concessione non ricognitorio rappresenta la quantificazione monetaria dell'utilità economica ricevuta dal concessionario del bene comunale.

## **Articolo 3**

### **Canone di concessione non ricognitorio**

- 1) Ai sensi dei commi 5, 7 e 8 dell'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, elencate nel comma 2 di questo articolo sono soggette, oltre che al pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (cosap), anche al pagamento in favore del Comune di Montalto Uffugo di un canone di concessione non ricognitorio annuale, calcolato secondo la tariffa stabilita dalla Giunta comunale.
- 2) Le occupazioni di cui al comma 1 soggette a canone non ricognitorio sono:
  - A. occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione:
    - A.1 condutture sotterranee ed aree per la distribuzione di acqua potabile, gas ed energia elettrica;
    - A.2. linee telefoniche sotterranee ed aree;
    - A.3. condutture per la fognatura e condutture per la depurazione;
    - A.4. linee sotterranee ed aree per la fibra ottica; intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche;

A.5. pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;

A.6. tralicci di elettrodotto;

A.7. occupazione permanente di area per installazione di stazioni radio base per telefonia mobile e simili;

Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale, ma nei limiti della fascia di rispetto della stessa, sono comunque considerate come effettuate entro i limiti della fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate a pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Montalto Uffugo esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

- 3) Il canone di concessione non ricognitorio è determinato dall'entità dell'occupazione espressa in metri lineari, ovvero in metri quadrati;
- 4) Il canone di concessione annuo è determinato dal prodotto della moltiplicazione tra la tariffa stabilita dalla Giunta comunale e la superficie occupata espressa in metri lineari, ovvero in metri quadrati, come meglio specificato all'articolo 5.
- 5) Dall'importo del canone non ricognitorio va detratto l'importo del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- 6) Si considerano permanenti le occupazioni con durata non inferiore all'anno.
- 7) Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente, in misura pari alla variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 8) Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

#### **Articolo 4**

##### **Soggetto passivo del canone di concessione non ricognitorio**

- 1) Il canone di cui all'articolo 3 del presente regolamento è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **Articolo 5**

### **Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio**

- 1) La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri lineari per le occupazioni di cui alla lettera A del comma 2 dell'articolo 3 del presente regolamento, ovvero in metri quadrati per le occupazioni di cui alla lettera B del comma 2 dell'articolo 3 del presente regolamento, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro lineare o quadrato. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro lineare o quadrato, le stesse sono arrotondate a un metro lineare. Comunque, le occupazioni effettuate con manufatti diversi dalle condutture, dai cavi, dalle linee e dalle intercapedini (pozzetti, cabine, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie, tralicci, stazioni radio, ecc.) sono assoggettate al canone in base al numero delle occupazioni, indipendentemente dalla superficie occupata.
- 2) Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'articolo 3.

## **Articolo 6**

### **Concessioni**

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della salute o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

## **Articolo 7**

### **Pagamento del canone di concessione non ricognitorio**

- 1) Il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte della competente Area, dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.
- 2) L'Area competente al rilascio dell'atto di concessione comunica mensilmente all'ufficio tributi i dati attinenti alle concessioni rilasciate, anche mediante collegamenti telematici.
- 3) L'ufficio tributi provvede, entro il tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1, a inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto e le modalità di pagamento.

- 4) Per le annualità successive alla prima, il canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.
- 5) Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione o del contratto o dalla data di effettiva occupazione, se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
- 6) Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno di inizio dell'occupazione, come accertato nell'atto di sanatoria.
- 7) Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, l'ufficio tributi invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata.
- 8) La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dal termine di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
- 9) Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato dal giudice ordinario il diritto alla restituzione.
- 10) Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Montalto Uffugo per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

## **Articolo 8**

### **Occupazioni abusive**

- 1) Le occupazioni abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate/prorogate, ovvero difformi dalle disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, sono comunque soggette al canone e si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 16.
- 2) Nel caso di installazioni abusive di manufatti su aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

- 3) Nel caso di installazioni abusive di manufatti su aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

### **Articolo 9**

#### **Istanza di concessione**

- 1) Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la richiesta di concessione presentata per l'occupazione di aree e spazi pubblici (TOSAP), è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.
- 2) Al medesimo scopo di semplificazione, e in applicazione del comma 1 del presente articolo, le occupazioni già concesse, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, in base a quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici (TOSAP), sono ritenute valide anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

### **Articolo 10**

#### **Rilascio della concessione**

- 1) Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la concessione rilasciata per l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

### **Articolo 11**

#### **Revoca**

- 1) Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la revoca della concessione disposta per l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.
- 2) Il mancato versamento di quanto chiesto con l'avviso di pagamento di cui al comma 7 dell'articolo 7 del presente regolamento comporta l'avvio della procedura di revoca della concessione, anche ai fini della Tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici (TOSAP).

### **Articolo 12**

#### **Proroga della concessione**

- 1) Per la proroga della concessione si applica il regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici (Tosap).

### **Articolo 13**

#### **Deposito cauzionale**

- 1) Il responsabile dell'Area competente al rilascio della concessione può chiedere, dandone adeguata motivazione, un deposito cauzionale, che dovrà essere indicato nell'atto di concessione.
- 2) Se richiesto, il deposito deve essere effettuato tramite versamento presso la tesoreria comunale, ovvero con polizza fidejussoria.
- 3) L'eventuale deposito cauzionale è a titolo infruttifero.

### **Articolo 14**

#### **Esclusione dal pagamento del canone non ricognitorio**

- 1) Sono esclusi dal pagamento del canone non ricognitorio le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Unioni di Comuni.

### **Articolo 15**

#### **Attività di verifica**

- 1) L'Area competente al rilascio della concessione verifica periodicamente la fedeltà delle istanze presentate, la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto e alla concessione rilasciata. Eventuali occupazioni difformi o abusive vanno segnalate anche all'ufficio tributi, per l'adozione dei consequenziali provvedimenti.
- 2) L'ufficio tributi verifica i versamenti effettuati e provvede alla correzione di eventuali errori, dandone comunicazione al concessionario nei tre mesi successivi. L'eventuale integrazione della somma accertata deve essere versata dal concessionario con le modalità previste dal presente regolamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

### **Articolo 16**

#### **Accertamenti , Sanzioni e interessi**

- 1) Per l'occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche assoggettate al canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 500 euro, oltre all'accertamento del canone non ricognitorio dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

- 2) Per l'occupazione di metri lineari eccedenti quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica una sanzione amministrativa da 150 euro a 250 euro, oltre all'accertamento del maggior canone dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
- 3) Per l'omesso o parziale pagamento del canone di concessione non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
- 4) Le sanzioni amministrative sono irrogate dall'ufficio tributi.
- 5) Sulle somme di canone di concessione non ricognitorio dovute e non versate si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice), calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
- 6) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 7) La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

### **Articolo 18** **Riscossione coattiva**

- 1) Se l'utente non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi legali, il comune procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639, ovvero la procedura stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione è affidata al concessionario di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
- 2) Con le stesse modalità del comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per l'eventuale sgombero e ripristino delle aree occupate da materiali o manufatti relative all'occupazione abusive di cui all'art. 11 comma 4, nonché le spese per l'espletamento della procedura coattiva.
- 3) Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.



- 4) Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 (dodici) con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
- 5) La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo .
- 6) Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

## **Articolo 19**

### **Tutela dei dati personali.**

- 1) Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montalto Uffugo. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, nonché di tutti gli altri precetti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice privacy") e successive modifiche.
- 2) L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Il Titolare del trattamento garantisce la reperibilità dell'apposita informativa completa (ex Art. 13, D.Lgs. 196/2003) presso il sito internet del Comune di Montalto Uffugo ed anche presso l'Ufficio Tributi del Comune stesso.

## **Articolo 20**

### **Norme di rinvio.**

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dei canoni non ricognitori e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile all'imposta.
- 2) Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

## **Articolo 21**

### **Entrata in vigore e norme transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2016.

## TIPOLOGIE

1. Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi da parte di pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi di qualunque natura
  - 1.1 Conduzioni sotterranee ed aree ed impianti per la distribuzione di acqua e fognarie;
  - 1.2 Conduzioni sotterranee ed aree ed impianti per la distribuzione di gas;
  - 1.3 Conduzioni sotterranee ed aree ed impianti per la distribuzione di energia elettrica;
  - 1.4 Conduzioni sotterranee ed aree ed impianti relativi a linee dati e simili;
  - 1.5 Altre condutture ed impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti;
  - 1.6 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, armadietti stradali di derivazione, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico (edicole chioschi);
  - 1.7 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
  - 1.8 Tralicci di elettrodotto e telefonia mobile
  - 1.9 Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili

## TARIFFE

( per le tipologie di concessione)

	TIPOLOGIA	€	UNITA'
1	Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi da parte di pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi di qualunque natura		
1.1	Condutture sotterranee ed aree ed impianti per la distribuzione di acqua e fognarie;	€ 2,00	Metro lineare
1.2	Condutture sotterranee ed aree ed impianti per la distribuzione di gas;	€ 2,00	Metro lineare
1.4	Condutture sotterranee ed aree ed impianti per la distribuzione di energia elettrica;	€ 2,00	Metro lineare
1.4	Condutture sotterranee ed aree ed impianti relativi a linee dati , telefoniche e simili;	€ 3,00	Metro lineare
1.5	Altre condutture ed impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti;	€ 3,00	Metro lineare
1.6	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, armadietti stradali di derivazione, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico (edicole chioschi);	€ 15,00	Metro quadrato
1.7	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;	300,00	Ad unità
1.8	Tralicci di elettrodotto e telefonia mobile	€ 300,00	Ad unità
1.9	Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili ( il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dell'impianto).		
	Fino a 30 mq	€ 100,00	Ad unità
	Da 31 a 60 mq	€ 150,00	Ad unità
	Da 61 mq e oltre	€ 200,00	Ad unità